



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 45

OGGETTO :

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2018

L'anno **duemiladiciassette**, addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari .

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SADONE Adriana	Sindaco	X	
BERTEA Matteo	Consigliere		X
FIORILLO Paolo	Consigliere		X
MAURO Roberto	Consigliere	X	
MORERO Valeria	Consigliere	X	
FORNERON Dr. Rossano	Consigliere	X	
ZANGIROLAMI Silvano	Consigliere	X	
TRON Ambra	Consigliere	X	
NAPOLI Francesco Paolo	Consigliere		X
PAIRE Cristina Maria	Consigliere	X	
GODINO Denise	Consigliere	X	
TESTA Massimo	Consigliere	X	
POLLIOTTI Roberto	Consigliere		X
Totale		9	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **MATINA Dr. Emanuele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Sig.ra **SADONE Adriana** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA- ANNO 2018.

A relazione del Sindaco, SADONE Adriana, la quale espone quanto segue:

◇ L'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

◇ in particolare i commi dal 6 al 10 del predetto articolo testualmente recitano:

6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e' versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione

medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- ◇ fa presente che la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*", all'art. 380 dispone quanto segue:
 - comma a) è *soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;*
 - comma f) è *riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del suddetto decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;*
 - comma g) *i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;*
- ◇ la legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 Gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU;
- ◇ il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) dispone quanto segue:

Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, **fissata al 10,6 per mille** e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
- ◇ in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote I.M.U. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale che, con deliberazione n. 1/2017 e s.m.i. ha approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della I.U.C. e con deliberazione n. 5/2017 e s.m.i. ha provveduto a fissare le necessarie aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2017, nelle misure di cui al prospetto seguente:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni (<i>verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille - aliquota TASI applicata pari a 1 "uno" - somma IMU + TASI = 10,5 per mille, inferiore ad aliquota</i>	9,50

	<i>massima consentita IMU)</i>	
2	<p>- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo cat . Catastale A/1 , A/8 e A/9)</p> <p>- Una ed una sola unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (A.I.R.E) gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e relative pertinenze (solo cat. Catastale A/1, A/8 e A/9)</p> <p><i>(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 "uno" - somma IMU + TASI = 5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)</i></p>	4,00
3	<p>Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale</p> <p><i>(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 "uno" - somma IMU + TASI = 8,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)</i></p>	7,60
4	<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli (i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, sono esenti in quanto il Comune di San Secondo di Pinerolo è qualificato come montano)</p>	0,00
5	<p>Altri fabbricati</p> <p><i>(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 "uno" - somma IMU + TASI = 10,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)</i></p>	9,50
6	<p>Aree fabbricabili</p> <p><i>(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 "uno" - somma IMU + TASI = 10,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)</i></p>	9,50

- ◇ con la stessa deliberazione ha deciso di confermare, anche per l'anno 2017, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo cat. Catastale A/1, A/8 e A/9) in Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- ◇ La legge di stabilità 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208) ha apportato alcune modifiche alle varie norme che disciplinano l'IMU e la TASI, tra cui si riportano quelle di maggiore interesse:
 - E' stata **soppressa** la parte del comma 2 dell'art. 13 del d.l. 201/2011 in cui i Comuni potevano considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare concessa in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo

familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

- E' stata **inserita** al comma 2 dell'art. 13 del d.l. 201/2011 la parte in cui non si applica l'IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative sociali edilizie di proprietà indivisa destinate a studenti universitari** soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
 - All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti **modificazioni**: .. *omissis* .. b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: *La base imponibile è ridotta del 50 per cento* «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
 - E' stata reintrodotta l'esenzione dall'IMU per i **terreni agricoli** siti nei Comuni qualificati di collina e di montagna (compreso San Secondo di Pinerolo) quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993);
- ◇ La legge di stabilità 2016 ha inoltre inciso, seppur indirettamente, anche sull'IMU dovuta per i fabbricati produttivi appartenenti alle categorie catastali D e E, prevedendo che la rendita catastale di tali fabbricati venga determinata per stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi che ne accrescono qualità e utilità, esclusi invece i c.d. "**imbullonati**" ossia macchinari ed impianti funzionali allo specifico processo produttivo;
 - ◇ La legge di stabilità 2016 ha inoltre stabilito all'art. 1 comma 26 che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è **sospesa** l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono **aumenti dei tributi** e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ... *omissis* ... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";
 - ◇ La legge di bilancio anno 2017 art. 1 comma 42, ha esteso al 2017 attraverso il comma 26 della legge di stabilità anno 2016, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali; come per il 2016 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti in dissesto, il canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - ◇ Come evidenziato da alcuni pronunciamenti della Corte dei Conti il blocco deve essere letto nel senso che lo stesso si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei

tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari;

- ◇ Il disegno di legge di Bilancio anno 2018 proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti ad eccezione della TARI;
- ◇ ad oggi, tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2017, delle necessità di bilancio di previsione 2018, è necessario confermare, per l'anno 2018, le aliquote dell'imposta municipale propria IMU dell'anno 2017;

PROPONE

tutto ciò premesso al Consiglio Comunale:

1) DI MANTENERE per l'anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e :

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni (<i>verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille - aliquota TASI applicata pari a 1 "uno" - somma IMU + TASI = 10,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU</i>)	9,50
2	- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. Catastale A/1 , A/8 e A/9) - Una ed una sola unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (A.I.R.E) gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e relative pertinenze (solo cat. Catastale A/1, A/8 e A/9) <i>(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille - aliquota TASI applicata pari a 1 "uno" - somma IMU + TASI = 5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)</i>	4,00
3	Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale <i>(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille - aliquota TASI applicata pari a 1 "uno" - somma IMU + TASI = 8,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)</i>	7,60
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli (i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, sono esenti in quanto il Comune di San Secondo di Pinerolo è qualificato come montano)	0,00
5	Altri fabbricati <i>(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille - aliquota TASI applicata</i>	9,50

	<i>pari a 1 "uno" - somma IMU + TASI = 10,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)</i>	
6	Aree fabbricabili <i>(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 "uno" - somma IMU + TASI = 10,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)</i>	9,50

2) DI CONFERMARE, anche per l'anno 2018, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo cat. Catastale A/1, A/8 e A/9) in Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

3) DI PRECISARE CHE le suddette detrazioni non si applicano alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale;

4) DI DARE ATTO CHE la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

5) DI DARE ATTO CHE, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

6) DI DARE ATTO CHE, decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7) DI DISPORRE, pertanto, la trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro i termini sopra stabiliti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco, SADONE Adriana;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC comprensivo della parte relativa all'IMU, adottato ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 1 approvata in data odierna;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

VISTA la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 avente ad oggetto: *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*.

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 avente ad oggetto: *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*;

Vista la legge di stabilità anno 2016 (l. 28 dicembre 2015, n.208);

Vista la legge di bilancio anno 2017 (l. 11 dicembre 2016, n.232);

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, c.1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174:

- in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;
- in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 12.05.2008, ed il cui esito è unanime;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la relazione del Sindaco, SADONE Adriana, quale riportata nella premessa narrativa, e pertanto:

1) DI MANTENERE per l'anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e :

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni (<i>verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 "uno" - somma IMU + TASI = 10,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU</i>)	9,50
2	- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. Catastale A/1 , A/8 e A/9) - Una ed una sola unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (A.I.R.E) gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e relative pertinenze (solo cat. Catastale A/1, A/8 e A/9) (<i>verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 "uno" - somma IMU + TASI = 5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU</i>)	4,00
3	Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale (<i>verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 "uno" - somma IMU + TASI = 8,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU</i>)	7,60
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli (i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, sono esenti in quanto il Comune di San Secondo di Pinerolo è qualificato come montano)	0,00
5	Altri fabbricati (<i>verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 "uno" - somma IMU + TASI = 10,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU</i>)	9,50
6	Aree fabbricabili (<i>verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 "uno" - somma IMU + TASI = 10,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU</i>)	9,50

2) DI CONFERMARE, anche per l'anno 2018, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo cat. Catastale A/1, A/8 e A/9) in Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

3) DI PRECISARE CHE le suddette detrazioni non si applicano alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale;

4) DI DARE ATTO CHE la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

5) DI DARE ATTO CHE, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

6) DI DARE ATTO CHE, decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7) DI DISPORRE, pertanto, la trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro i termini sopra stabiliti;

8) DI DARE ATTO CHE il verbale è approvato ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.35/2001 e s.m.i. .

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 12.05.2008, ed il cui esito è unanime.

DELIBERA

Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to SADONE Adriana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATINA Dr. Emanuele

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to ZAMMARANO Dr.ssa Sara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo: www.comune.sansecondodipinerolo.to.it per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267), con decorrenza dal _____

San Secondo di Pinerolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATINA Dr. Emanuele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Secondo di Pinerolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MATINA Dr. Emanuele)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal

_____ al _____, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000).

San Secondo di Pinerolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATINA Dr. Emanuele
